

COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA

COMUNALE

SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/1999

Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/1999

Integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2001

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
(I.C.I.)

Art. 1)

Ai sensi dell' art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell' art. 6, comma 2 del D.Lgs. 472/97, il periodo di cui all' art. 11, del D.Lgs. 504/92, "se la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento " non si applica.

Art. 2)

Ai sensi dell' art. 52 e 59, 1' comma, lett. f) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dai due anni precedenti all' entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le stesse aree inedificabili. Il rimborso dovra' essere disposto, a domanda dell' interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Art. 3)

Ai sensi dell' art. 52 e 59, 1' comma, lett. h) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti della riduzione alla meta' dell' imposta prevista nell' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 504/92, come sostituito dall' articolo 3, comma 55, della Legge 662/96, quando per l' esecuzione dei lavori, si renda necessaria l' evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno sei mesi. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente paragrafo, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Art. 4)

Ai sensi dell' art. 52 e 59, 1' comma, lett. i) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 5)

Ai sensi dell' art. 52 e 59, 1' comma, lett. o) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il funzionario responsabile, nel caso di gravi e comprovate situazioni di disagio economico risultante dalla situazione reddituale e patrimoniale del contribuente e supportata da idonea documentazione, puo' stabilire con proprio provvedimento motivato, il differimento e/o rateizzazione del pagamento di importi ICI dipendenti da avvisi di liquidazione o di accertamento.

Art. 6)

Ai sensi dell' art. 52 e 59, 1' comma, lett. p), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 al personale addetto alle attivita' di gestione, controllo ed accertamento dell' I.C.I. e' riservata, a titolo di compenso incentivante in aggiunta ai compensi previsti dal CCNL, una quota da conteggiare sugli importi incassati nell' anno precedente a seguito dell' attivita' di accertamento e controllo, stabilita di volta in volta dalla Giunta Comunale. In dette quote riservate vengono compresi anche gli oneri fiscali e previdenziali a carico del Comune.

Art. 7)

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori, per ogni semestre compito, decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento, nelle seguenti misure:

- 4,5% dal 01.01.1993 al 31.12.1993,
- 3% dal 01.01.1994 al 31.12.1996
- 2,5% dal 01.01.1997.

Art. 8)

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi, per ogni semestre compito intercorrente tra la data di presentazione della domanda di rimborso, o dalla data del versamento in caso di rimborso d'ufficio per attribuzione di rendita definitiva, e la data del provvedimento di liquidazione della maggiore somma versata, nelle seguenti misure:

- 4,5% dal 01.01.1993 al 31.12.1993,
- 3% dal 01.01.1994 al 31.12.1996
- 2,5% dal 01.01.1997.

Art. 9)

Ai sensi del Combinato disposto dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 504/92 e dall'art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 446/1997, sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti ed utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione riconosciute dallo stato italiano dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, ivi compresa la formazione del Clero e dei religiosi, a scopi missionari, la catechesi all'educazione cristiana, di cui all'art. 16, lett. a), della Legge 20.05.1985, n. 222.